

## **RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LR 1/2006**

Si riporta il testo dell'impugnativa per illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, pubblicato sul BUR n. 17 del 26 aprile 2006.

Si allega anche il **Testo** - pubblicato sul BUR n. 12 del 22 marzo 2006 - dell'impugnativa per illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2005 recante «Norme in materia di piano territoriale regionale», in quanto anch'esso attinente alle competenze delle Amministrazioni provinciali.

### CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 47, depositato il 16 marzo 2006.

#### **Declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 recante: «Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia».**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)*

### RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia

### CONTRO

la Regione Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

*per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale*

della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale n. 2 dell'11 gennaio 2006 e recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia

Giulia».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 marzo 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali, disciplinando la distribuzione delle funzioni amministrative tra la Regione e gli enti territoriali minori.

Ancorché la Regione, in base al proprio Statuto Speciale, vanta competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali (articolo 4, comma 1, n. 1 bis dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963), si evidenzia tuttavia che le norme della legge regionale, riducendo le funzioni proprie delle Province, eccedono dalle competenze statutarie e violano diverse norme costituzionali, per i profili di seguito indicati.

In particolare:

1) l'articolo 8, comma 5, si limita a specificare che i Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali ad essi riconosciute e di quelle ulteriori conferite con legge, omettendo di far riferimento alle «funzioni proprie» di tali enti locali, espressamente riconosciute, al contrario, dall'articolo 118, comma 2 Cost.

Il mancato riconoscimento delle funzioni proprie degli enti locali, in particolare alle Province, è confermato dall'articolo 17 della legge in esame, il quale, nell'enucleare i settori nei quali le Province esercitano le funzioni amministrative stabilite dalla legge, omette di indicare una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste, di

livello intermedio tra quelle comunali e quelle regionali. Contrariamente a quanto avviene per i comuni (argomenta a contrario ex articolo 16 della stessa legge regionale) le province della regione Friuli Venezia Giulia radicano le loro competenze esclusivamente sulla base di specifiche disposizioni di legge regionale e restano private di una sfera di competenza direttamente e funzionalmente collegata ad una sfera d'interessi autoreferenziali. Ciò comporta una grave lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e del principio di sussidiarietà ed adeguatezza. La norma in esame, pertanto, eccede dalla competenza statutaria, ponendosi in contrasto con l'articolo 4 dello Statuto di autonomia speciale. Quest'ultimo, infatti, pur attribuendo la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della regione, specifica che tale potestà deve essere esercitata in «armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato». L'esercizio della competenza legislativa primaria, quindi, non è immune dal rispetto di una serie di limiti, individuati dal legislatore costituzionale. A tal riguardo, è da ritenere che il principio autonomistico, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, costituisca «principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica», come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale (sent. Corte Cost. n. 48/2003). Una disciplina divergente è comunque certamente «non in armonia con la Costituzione», dal momento che non tiene conto delle funzioni proprie (articolo 118, comma 2 Cost.) e di quelle fondamentali (articolo 117, comma 2, lettera p, Cost.) degli enti locali in questione. In particolare, occorre richiamare l'articolo 114, comma 2 della Costituzione, il quale statuisce che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione»; nonché l'articolo 118, comma 2 Cost., il quale specifica che «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

Dal complesso di tali disposizioni si desume che gli enti locali (comprese le Province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni

«proprie», intendendo per tali quelle storicamente attribuitegli e non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenti.

In tal senso, si deve rilevare - come d'altronde già messo in evidenza in connesso ricorso proposto dal Governo della repubblica contro la coeva legge regionale n. 30 del 2006 - che le funzioni escluse dal citato articolo 17 della legge regionale n. 1 del 2006 fanno riferimento ad interessi ed interventi di area vasta e sono sempre state considerate di competenza delle Province, come originariamente disposto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142/1990 ed ora dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 267/2000. Pertanto, l'articolo si configura illegittimo nella parte in cui omette di riconoscere in capo a tali enti territoriali ulteriori funzioni, previste invece dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), da considerarsi il quadro normativo di riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118, comma 2 della Costituzione, e come tale vincolante, per i profili richiamati, anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale.

2) Le argomentazioni sviluppate riguardo alla censura precedente valgono anche per le disposizioni contenute negli articoli 9, 25 e correlato articoli 26 della legge in esame, che attribuiscono determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti territoriali o a loro associazioni. In particolare, l'articolo 9 attribuisce la funzione di pianificazione di area vasta alle Città Metropolitane; l'articolo 25, invece, attribuisce ulteriori e peculiari funzioni di area vasta agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), costituiti da associazioni intercomunali e unioni di Comuni, formate da Comuni non montani dotati dei requisiti indicati dalla legge stessa. A tali organismi è attribuita, tra l'altro, la «programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità: realizzazione di opere pubbliche; programmazione territoriale e

reti infrastrutturali dei servizi pubblici; tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali; coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali; coordinamento dello sviluppo economico e sociale; coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati».

Più specificamente, l'illegittimità di tale disposizione risiede nel fatto che essa, nel disciplinare funzioni esercitate in forma associata dai Comuni, fa però riferimento a funzioni che non spettano solamente ai comuni, bensì anche alle Province, così come disposto espressamente dalla legge stessa o come desumibile dalla legislazione statale in materia. È il caso, in particolare, dei compiti di programmazione relativi alla «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali», che attengono alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente», attribuita alle Province dall'articolo 17 della legge regionale in esame. Analoga considerazione vale per la funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale, che è attribuita alle Province dal TUEL (articolo 20).

3) Analogamente, l'articolo 20 della legge in esame, nel disciplinare le forme collaborative tra gli enti locali, esclude la possibilità che l'ente provincia possa aderirvi, in quanto tra gli strumenti di collaborazione vengono individuati esclusivamente le convenzioni, le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni. In ogni caso, la disposizione in esame esclude che la Provincia costituisca l'ente di riferimento dei relativi ambiti territoriali, in quanto omette di attribuirgli le funzioni di coordinamento e di sostituzione

nei confronti dei Comuni inadempienti. Valgono al riguardo, pertanto, le stesse motivazioni di censura espresse per i punti precedenti.

A tali motivazioni, concernenti specificamente l'omessa considerazione, da parte della legge in esame, delle funzioni «proprie» delle province, è opportuno aggiungere che non è possibile ritenere che la potestà primaria della regione in materia di enti locali consenta una distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi costituzionali. In particolare, assumono fondamentale rilievo, sotto questo profilo, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma 1 della Costituzione, secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con efficacia ed efficienza. Tali principi non sono rispettati dalle citate norme regionali, le quali attribuiscono esclusivamente ai comuni (o alle associazioni di comuni) tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, che invece, proprio per l'entità degli interessi cui fanno riferimento - interessi che trascendono la dimensione comunale - dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti territoriali «intermedi» tra comuni e regioni.

Né può sostenersi che i richiamati principi di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza siano rispettati in ragione del fatto che la stessa regione ha attribuito le citate funzioni alle Città Metropolitane o alle associazioni di Comuni. Per quanto riguarda le prime, infatti, occorre rilevare che la loro istituzione è solo eventuale e non obbligatoria (la legge dispone, all'articolo 9, comma 1, che «con legge regionale possono istituirsi città metropolitane») e che, inoltre, il loro territorio non coincide con quello dell'intera Provincia di riferimento. Anche con riferimento alle seconde, vale la considerazione che esse sono istituite su eventuale iniziativa dei Comuni e pertanto non si qualificano come «enti necessari», potendo, in realtà, anche non essere istituite. Ipotesi, quest'ultima, al verificarsi della quale accadrebbe che le funzioni necessarie per la cura di interessi relativi ad aree sovracomunali non sarebbero attribuite ad alcun ente, con grave pregiudizio per le collettività di riferimento. Solo le Province possono invece garantire, in quanto «enti necessari» di livello intermedio, l'espletamento di tali tipi di funzioni, le quali, pertanto, sono da considerarsi come funzioni loro proprie, quindi non derogabili neppure dalla competenza legislativa primaria vantata dalla regione in materia.

Per questi stessi motivi, le censurate norme regionali si pongono in diretto contrasto anche con l'art. 59 dello Statuto speciale della regione, secondo cui «le Province sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e delle Regioni», nonché con l'articolo 2 del decreto

legislativo n. 9/1997 (recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), il quale sancisce che la regione, nel fissare i principi dell'ordinamento locale e nel determinarne le funzioni, deve perseguire l'obiettivo di favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione (quest'ultimo poi abrogato dalla riforma del 2001, ma il cui riferimento all'autonomia di Comuni e Province risulta assorbito e potenziato dagli articoli 114 e 118 Cost.), oltre che dei limiti stabiliti dall'articolo 4 dello statuto di autonomia.

A tal proposito, si sottolinea che la distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari enti territoriali, così come definita dalle citate leggi statali, risponde a quei criteri di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza,

ora assurti a parametri costituzionali. Si tratta, dunque, di una distribuzione di competenze che certamente può subire, rispetto alla legislazione statale vigente e sulla base della potestà legislativa primaria vantata dalla regione in materia, talune variazioni, ma che non può essere stravolta al punto tale da violare i citati parametri costituzionali.

4) Infine, risultano censurabili anche le norme contenute negli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, le quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali. Tali previsioni si configurano costituzionalmente illegittime, alla luce delle riforme costituzionali intervenute, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, prevede che in ogni regione lo statuto (non, quindi, la legge regionale ordinaria) disciplini il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali.

È pur vero che l'articolo 123 della Costituzione si riferisce alle regioni a statuto ordinario e che l'articolo 116 Cost. attribuisce invece alle regioni a statuto speciale forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale; tuttavia l'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3/2001, prevede espressamente che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti si applichino anche alle regioni a statuto speciale le disposizioni della medesima legge costituzionale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Tali condizioni di maggior autonomia si ritiene debbano essere riferite anche agli enti locali.

Di conseguenza, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 123 Cost., facendo riferimento al Consiglio delle Autonomie Locali, che costituisce espressione di maggior autonomia e partecipazione degli enti locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale, le quali sono dunque tenute a disciplinare l'organo in questione con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 5, 9, 17, 20, 25 e 26 della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, per violazione degli articoli 4, comma 1 e 59 dello Statuto di autonomia speciale (legge costituzionale n. 1/1963), oltre che dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 9/1997, nonché degli articoli 5, 114, e 118, commi 1 e 2 e articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione e degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge in esame, per violazione dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione.

Roma, 6 marzo 2006

AVVOCATO DELLO STATO:

avv. Giuseppe Fiengo

[RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LR SUL PIANO TERRITORIALE REGIONALE](#)

Testo dell'impugnativa per illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2005 recante «Norme in materia di piano territoriale regionale».

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 26, depositato il 21 febbraio 2006.

**Declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2005 recante «Norme in materia di piano territoriale regionale».**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956).*

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia

CONTRO

la Regione Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

*per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale*

degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2005 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005 recante «Norme in materia di Piano territoriale regionale». La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri della riunione del 10 febbraio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la pianificazione territoriale regionale ripartendo le relative attribuzioni tra Regioni e Comuni. Essa presenta vizi di illegittimità costituzionale per i motivi di seguito indicati. Anche se la Regione, in base al proprio Statuto speciale vanta competenza primaria in materia di ordinamento degli Enti locali ed urbanistica (articolo 4, comma 1, numeri 1 bis e 12 dello Statuto speciale e articolo 22, lettera c) del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) le disposizioni della legge regionale eccedono dalle competenze statutarie e violano norme costituzionali laddove sistematicamente non tengono conto dell'esistenza delle funzioni proprie della Provincia, quale ente intermedio tra Regione e Comune.

In particolare: 1) le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 nel disciplinare le attribuzioni dei Comuni in materia di pianificazione, ignorano le funzioni proprie delle Province relative ai piani di area vasta. Esse, infatti, ripartiscono il potere di pianificazione solo tra la Regione e i Comuni, attribuendo a questi ultimi anche compiti relativi alla pianificazione intermedia e sovracomunale e non prevedendo, invece, alcun intervento della Provincia nelle forme associative finalizzate alla stessa pianificazione; 2) le norme contenute negli articoli 8, 11 e 12, rispettivamente, escludono qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell'ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale e prevedono, altresì, la costituzione di Società di trasformazione urbana con la sola intesa dei Comuni. Inoltre, consentono alla Regione di dettare, nelle more dell'approvazione del Piano, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell'ente intermedio.

Le citate disposizioni regionali, ignorando sistematicamente l'Ente Provincia, comportano una grave lesione della relativa sfera di autonomia, costituzionalmente garantita, ed eccedono dalla competenza statutaria, ponendosi in contrasto con l'articolo 4 dello statuto di autonomia speciale. Quest'ultimo, infatti, pur attribuendo le materie «urbanistica» e «ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della Regione, specifica che tale potestà deve essere esercitata in «armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato».

L'esercizio della competenza legislativa primaria, pertanto, non è immune dal rispetto di una serie di limiti, individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale. A tal riguardo, è da ritenere che il principio dell'autonomia, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione,

costituisca «principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica», come tale vincolante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza Corte costituzionale n. 48/2003). Una legislazione differente è comunque «non in armonia con la Costituzione». In particolare, l'articolo 114, comma 2 della Costituzione, statuisce che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», mentre l'articolo 118, comma 2 Costituzione, specifica che «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ». Dal complesso di tali disposizioni si desume che gli Enti locali (comprese le Province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale).

In tal senso, si deve rilevare che la funzione di pianificazione di vasta area è sempre stata considerata di competenza delle Province, come originariamente disposto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142/1990 (in particolare dall'articolo 15, comma 2) ed ora dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 267/2000.

Alla stessa maniera, non si può ritenere che la potestà primaria della Regione in materia di organizzazione degli Enti locali consenta un distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi costituzionali. In particolare, assumono fondamentale rilievo, sotto questo profilo, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma 1 della Costituzione, secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con efficacia ed efficienza.

Tali principi non sono rispettati dalle citate norme regionali, le quali attribuiscono esclusivamente ai Comuni (o alle associazioni di Comuni) tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di vasta area, che invece, proprio per l'entità degli interessi cui fanno riferimento - interessi che trascendono la dimensione comunale - dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti territoriali intermedi tra Comuni e Regioni.

Né può ragionevolmente sostenersi che i richiamati principi di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza siano rispettati in ragione del fatto che la stessa regione, con la coeva legge regionale n. 1/2006 (recante «principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali») abbia attribuito tali funzioni di pianificazione territoriale alle Città Metropolitane. Ciò, per due ordini di considerazioni: in primo luogo perché, secondo la stessa legge regionale l'istituzione delle Città Metropolitane è solo eventuale e non obbligatoria (la legge regionale dispone, all'articolo 9, comma 1, che «possono istituirsi Città Metropolitane»); in secondo luogo, perché il territorio di tali istituendi Enti locali non coincide con quello dell'intera Provincia di riferimento.

Per questi stessi motivi, le censurate norme regionali si pongono in diretto contrasto anche con l'articolo 59 dello Statuto speciale della Regione, secondo cui «le Province sono Enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e delle Regioni». Nel caso in esame, la pianificazione territoriale attribuita dalle leggi statali alle province comporta una gradazione della pianificazione territoriale secondo parametri tendenzialmente uniformi sull'intero territorio nazionale, dando luogo ad assetto ragionevole che risulta pregiudicato da una diversa disciplina regionale.

Sotto altro profilo le funzioni delle province, quali enti esponenziali di una collettività insediata ed esistente su un determinato territorio, sono da considerarsi - soprattutto in materia di pianificazione territoriale e paesistica di area vasta - funzioni proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria: priva di tali attribuzioni, la collettività territoriale sottesa dal riconoscimento dell'Ente provincia, perderebbe in questo contesto ogni ragion d'essere, in contrasto con il disegno generale voluto dalla Costituzione.

In realtà la disciplina introdotta dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30/2005 investe anche materie estranee all'urbanistica ed all'ordinamento degli Enti locali, materie concernenti il

paesaggio ed il governo del territorio, per le quali vale la competenza esclusiva (articolo 117, comma 2, lettera s) o della Costituzione) o concorrente (articolo 117, comma 3 della Costituzione) dello Stato, con conseguente vincolo della legislazione regionale al rispetto dei principi della legislazione statale, ai sensi del citato articolo 117 Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed incompetenza della Regione a statuto speciale ad interloquire al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale.

P.Q.M.

Si chiede dichiararsi l'illegittimità costituzionale gli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005, recante «Norme in materia di piano territoriale regionale» per violazione degli articoli 4, comma 1 e 59 dello Statuto di autonomia speciale (legge costituzionale 1/1963), nonché gli articoli 5, 114, 117, comma 2 lettera s) e comma 3 e articolo 118, commi 1 e 2 della Costituzione.

Roma, 10 febbraio 2006

AVVOCATO DELLO STATO:

avv. Giuseppe Fiengo